ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

# Art. 69

## Condizioni per l'accesso all'attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica

L'accesso alle attivita' indicate al punto A) della tabella di cui all'allegato I in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un altro Stato membro e' subordinato alla trasmissione all'ISVAP, da parte dell'autorita' di controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l'indicazione della denominazione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale, nonche' l'indirizzo della sede secondaria che essa si propone di costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l'impresa possiede, per l'insieme delle sue attivita', il margine di solvibilita' minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della direttiva n.79/267/CEE;

c) un programma di attivita' recante in particolare l'indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria, che sia munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i predetti poteri. L'ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 1 per indicare, se del caso, all'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa interessata le condizioni, giustificate da motivi d'interesse generale, che la stessa deve osservare nell'esercizio della sua attivita'. L'impresa puo' costituire la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica a decorrere dal momento in cui riceve l'assenso dell'ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Qualora l'impresa intenda

modificare una o piu' delle informazioni di cui al comma 1 ne da' comunicazione all'ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla modificazione. L'ISVAP valuta la modificazione e, se del caso, interviene presso l'autorita' di controllo dello Stato membro di origine dell'impresa ai sensi del comma 2.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 |
| Titolo | III — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale in un altro stato membro |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-69-condizioni-per-l-accesso-all-attivita-in-regime-di-stabilimento-nel/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it